

Approvato lo schema di decreto delegato che attua la direttiva Cber sul report fiscale

DS6901

DS6901

# Multinazionali, tasse in chiaro

## Da pubblicare una relazione sulle imposte versate in Italia

DI MATTEO RIZZI

**L**ente di ingrandimento sulle imposte versate dalle multinazionali in Italia. Le società con un fatturato superiore a 750 milioni di euro dovranno pubblicare una relazione sul proprio sito web su quante imposte versano le proprie controllate nel Belpaese.

È pronto, in ritardo, il decreto legislativo per l'attuazione della Direttiva (Ue) 2021/21021, che implementa il cosiddetto Public Country-by-Country Reporting pubblico (Public Cber), il quale obbliga a diffondere l'importo delle imposte sul reddito maturate nell'Unione Europea per ciascun paese. Il decreto, che ora dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri, si applicherà ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.

La Commissione europea aveva inviato al governo italiano un parere motivato per il mancato recepimento a fine maggio (si veda ItaliaOggi del 24 maggio 2024).

Oltre all'Italia, sono in ritardo anche Belgio, Cipro, Slovenia, Austria e Finlandia. La direttiva ha l'obiettivo di mettere in luce il tax planning delle multinazionali e permettere maggiore trasparenza sulla distribuzione delle attività rispetto all'effettivo carico fiscale.

### Le imprese colpite.

Devono redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito le società capogruppo i cui ricavi consolidati superano i 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, una società autonoma con ricavi superiori a 750 milioni di euro per due ultimi esercizi finanziari consecutivi, oppure una società controllata da una capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati superano i 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi. Anche una succursale è tenuta a farlo se l'im-

presa che l'ha aperta fa parte di un gruppo che non include società controllate da una capogruppo di un paese terzo e i cui ricavi consolidati superano i 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, oppure se è un'impresa autonoma con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.

Sono esentati dall'applicazione banche e istituti finanziari che seguono le disposizioni della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 385/1993, in quanto sono già soggetti al Public Country-by-Country Reporting in attuazione della Direttiva 2013/36/UE (Dac 4).

### Contenuto della comunicazione.

La comunicazione, nel caso delle società capogruppo, deve includere informazioni su tutte le società consolidate per l'esercizio di riferimento.

Dovrà contenere il nome dell'impresa, l'esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata e, per le società capogruppo, l'elenco delle imprese consolidate, distinguendo quelle nell'Unione Europea da quelle nelle giurisdizioni fiscali non cooperative.

La relazione deve descrivere le attività svolte dalle imprese, il numero di dipendenti a tempo pieno e i ricavi totali secondo i principi contabili applicabili. Inoltre, deve riportare l'utile o la perdita al lordo dell'imposta sul reddito.

Per ciascuna giurisdizione fiscale, deve includere l'imposta sul reddito maturata durante l'esercizio e l'imposta sul reddito versata, oltre agli utili non distribuiti.

Le informazioni devono essere dettagliate per ciascuna giurisdizione fiscale con attività economiche permanenti.

Al revisore dei conti è affidato infine il compito di verificare il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere la comunicazione.

— © Riproduzione riservata —

